

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1711

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BIANCO, FINOCCHIARO, TREU
e MAGISTRELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2007

Modifica all’articolo 2112 del codice civile in materia di diritti
dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda

ONOREVOLI SENATORI. - Il quinto comma dell'articolo 2112 del codice civile («Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda»), nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, prevedeva che: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda».

Lo stesso comma prevedeva inoltre che le disposizioni dell'articolo 2112 si applicassero anche al trasferimento di «parte dell'azienda», intesa come «articolazione funzionalmente autonoma» di un'attività economica organizzata, «preesistente» come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria «identità».

L'articolo 32 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha modificato tale disposizione del codice civile, sopprimendo i requisiti della «preesistenza» e della conservazione dell'identità e attribuendo all'autonomia delle parti il potere di «identificare» il ramo dell'azienda «al momento del suo trasferimento».

Nell'interpretazione della norma sono state sollevate - tra le altre - tre questioni.

In primo luogo, ci si è chiesti cosa sia un'articolazione funzionalmente autonoma. Secondo un certo orientamento, l'autonomia funzionale riassume in sostanza le condizioni - di carattere produttivo, gestionale e organizzativo - necessarie perché la parte o

ramo d'azienda possa avere una vita sua e sia, così com'è, separabile dal complesso aziendale generale.

Secondo una diversa impostazione, viceversa, i dati identificativi della fattispecie sarebbero costituiti certamente dalla coesione organizzativa e funzionale dei beni e dei rapporti giuridici necessari all'esercizio dell'attività economica organizzata, ma non necessariamente dall'autonomia gestionale, amministrativa e commerciale.

In concreto, in base a tale impostazione, potrebbero rientrare nella nozione lavoristica di «articolazione funzionalmente autonoma»: il servizio mensa, di pulizia, di paghe e contributi.

La seconda questione attiene alla soppressione del requisito della «preesistenza».

Nell'interpretazione della norma si fronteggiano due orientamenti.

Secondo alcuni la modifica in esame avrebbe un impatto assolutamente marginale, atteso che non pare attenuare il meccanismo di garanzia della norma posta l'esistenza, comunque, di una normativa generale contenuta nel codice civile (l'articolo 1344 del codice civile).

Al polo opposto si colloca chi ha evidenziato come la soppressione dell'inciso consenta la costituzione di fittizi rami d'azienda, mai esistiti prima dell'operazione di trasferimento, al solo scopo di consentire l'espulsione dei lavoratori addetti al preteso ramo aggirando qualsiasi regola in materia di licenziamento.

Secondo una tesi intermedia, infine, l'accento dovrebbe spostarsi dall'elemento temporale (la «preesistenza») a quello funzionale (il collante fornito dall'organizzazione) che, però, per integrare gli estremi dell'oggetto del trasferimento deve avere i caratteri della stabilità (come più volte sottolineato nelle

sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee).

Ciò significa, esemplificando, che l'oggetto del trasferimento può ricomprendere sia elementi patrimoniali (materiali o immateriali) che elementi personali interessati dal trasferimento.

In alcune ipotesi acquisterà rilievo centrale il trasferimento di elementi patrimoniali (come nel caso Abler, causa C-340/01); in altre ipotesi, viceversa, sarà sufficiente il trasferimento degli elementi personali.

La Corte di giustizia ha, infatti, precisato (sentenza Süzen, causa C-13/95, punto 21) che in determinati casi in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica.

La riassunzione della componente «personale» dell'entità economica dovrà, però, essere significativa in termini di «numero e competenze».

Non sarà, ovviamente, sufficiente, come precisato dalla Suprema corte (sentenza n. 19842 del 30 dicembre 2003) una mera e occasionale aggregazione di persone dipendenti all'interno di diverse strutture aziendali, ma occorrerà l'esistenza di un collegamento stabile e funzionale delle loro attività, costituito, appunto, dall'organizzazione.

La terza questione attiene alla interpretazione dell'inciso «identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento».

La disposizione pone una delicata questione sul piano del diritto comunitario.

La Corte di giustizia, nella sentenza Celtec Ltd, causa C-478/03, ha, infatti, chiarito che per «data del trasferimento» si deve intendere il momento in cui avviene la trasmissione, dal cedente al cessionario, della veste di imprenditore responsabile della gestione dell'entità di cui trattasi e che riconoscere al cedente o al cessionario la facoltà di scegliere la data a decorrere dalla quale il contratto o il rapporto di lavoro vengono trasfe-

riti equivarrebbe ad ammettere che i datori di lavoro possono derogare, quantomeno in via temporanea, alle disposizioni della direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977, mentre queste hanno natura imperativa.

I dubbi appena accennati inducono a ritenere opportuna l'abrogazione dell'inciso.

Il presente disegno di legge intende dunque risolvere le principali incongruenze della normativa al fine di assicurare una piena conformità della stessa ai principi, costituzionali e comunitari, che regolano la materia.

Si propongono, pertanto, le modifiche di seguito indicate all'articolo 2112, quinto comma, del codice civile.

In primo luogo, si propone di sostituire, al primo periodo, la nozione di «attività» con quella di «entità» per rendere la norma più intelligibile superando le obiezioni derivanti dal diritto interno (può essere ceduta una mera attività?) e allineandosi alle scelte del legislatore europeo (che nella direttiva 98/50/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, ha abbandonato la distinzione tra «entità economica» ed «attività economica»). Dovrebbe anche eliminarsi l'ambiguo riferimento alla preesistenza che, in quanto riferita all'intera azienda, non ha senso logico (il trasferimento non può che avere ad oggetto un'azienda che già preesiste).

Più complesso appare il discorso per quanto riguarda il secondo periodo dello stesso comma.

In questo caso non è sufficiente sostituire la nozione di «attività» con quella di «entità» (per ragioni di omogeneità tra prima e seconda parte della norma) ed abrogare l'inciso «identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento», ma occorre aggiungere alla parola «organizzata» la frase «in modo stabile».

In sostanza, per configurarsi un trasferimento di ramo d'impresa, è comunque necessario che la capacità dell'articolazione di produrre in modo autosufficiente un servizio

sia presente in modo stabile per un congruo lasso di tempo (non determinabile a priori e variabile in funzione dell'attività esercitata o, addirittura, in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati in impresa) in capo al cedente.

In definitiva, l'accento dovrebbe spostarsi dall'elemento meramente temporale (la «preesistenza») a quello funzionale (il collante fornito dall'organizzazione) che, però, attraverso il riferimento alla stabilità mantiene un necessario *prius* temporale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 2112 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'entità economica organizzata, con o senza scopo di lucro, che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'entità economica organizzata in modo stabile al momento del trasferimento».

